


# LABORATORI APPALTI DI SERVIZI

*Supporto formativo ai RUP per gli atti di gara  
e per la redazione dei capitolati prestazionali*



## SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO

Parte I Generale

12 Ottobre 2021, dalle ore 11:00 alle 13:00

*A cura di: Avv. Federico Busbani*

# Laboratorio SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO

## Parte Generale

In questo modulo verranno trattati argomenti di carattere generale afferenti alla normativa *ex* d.lgs. 50/2016, mediante una ricognizione generale degli istituti appaltistici di maggiore sensibilità per il servizio di trasporto scolastico, in particolare:

- 1. Novità appaltistiche introdotte dalla Legge n. 108 del 2021;
- 2. Novità in tema di Subappalto;
- 3. Modifiche contrattuali in corso di esecuzione *ex* art. 106 d.lgs. 50/2016;
- 4. Criteri di valutazione applicabili in caso di aggiudicazione qualità/prezzo;
- 5. Clausola sociale.

# Laboratorio SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO

Con la **Legge 29 luglio 2021 n. 108**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della U.E. n. 181 del 30 luglio 2021, è stato convertito in legge il Decreto-Legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”,

Le modifiche di maggiore rilievo sotto il profilo operativo sono relative al:

1. codice degli appalti (d.lgs. 50 del 2016), riguardo alla disciplina in materia di subappalto, trasparenza e banca dati nazionale dei Contratti Pubblici (artt. 49 e 53, comma 5, Legge);
2. decreto-legge n. 76/2020, c.d. decreto Semplificazioni (art. 51 della Legge);
3. decreto-legge n. 32/2019, c.d. decreto Sblocca Cantieri (art. 52 della Legge).

## Modifiche alla disciplina del Codice degli appalti (d.lgs. 50 del 2016)

(i) Trasparenza: L’art. 53, comma 5, lett. a), della Legge dispone, secondo il novellato comma 1 dell’art. 29, che devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente anche tutti gli atti relativi all’esecuzione dei contratti pubblici;

## Modifiche al decreto-legge n. 32/2019, c.d. decreto Sblocca Cantieri (Art. 52 L. n. 108/2021)

(i) Appalto integrato e albo commissari Anac: L’art. 52 comma 1, lett. a), n. 1), della Legge conferma la proroga al **30 giugno 2023** alla sospensione delle norme del codice dei contratti pubblici relative al (i) divieto di appalto integrato e (ii) all’obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC, di cui all’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 32/2019.

(ii) Inversione procedimentale nei settori ordinari: L’art. 52 comma 1, lett. a), n. 3), della Legge conferma la proroga al **30 giugno 2023** della disposizione contenuta al comma 3 dell’art. 1 del d.l. n. 32/2019 che prevede l’applicabilità, anche nei settori ordinari, della disposizione di cui all’art. 133, comma 8, del codice dei contratti pubblici (previsione che consente l’esame delle buste contenenti le offerte tecniche ed economiche prima della verifica delle buste amministrative recanti i requisiti dei concorrenti, c.d. inversione procedimentale).

(iii) Terna dei subappaltatori: L’art. 52 comma 1, lett. a), n. 9), della Legge conferma la proroga al **31 dicembre 2023** alla previsione contenuta all’art. 1, comma 18, secondo periodo, del decreto-legge n. 32/2019 che ha sospeso l’applicazione degli artt. 105, comma 6 e 174, comma 2, terzo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici che impongono di indicare una terna di subappaltatori in sede di offerta.

# Laboratorio SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO

(iv) Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria: L'art. 52 comma 1, lett. a), n. 5), della Legge conferma la proroga al **31 dicembre 2023** alla disposizione contenuta all'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 32/2019 che consente di affidare *“i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo [...]”*.

(v) Iscrizione riserve: L'art. 52 comma 1, lett. a), n. 7), della Legge conferma la proroga al **30 giugno 2023** alla previsione contenuta all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 32/2019 ai sensi della quale possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 del Codice. [Con riferimento al richiamato comma 10, nonostante il richiamo all'art. 25 del Codice (Verifica preventiva dell'interesse archeologico), si dovrebbe far riferimento all'art. 26 del Codice (Verifica preventiva della progettazione)].

## Modifiche al decreto-legge n. 76/2020, c.d. decreto semplificazioni (Art. 51 L. n. 108/2021)

(i) Sospensione dei lavori: L'art. 51, comma 1, lett. d), della Legge conferma la proroga al 30 giugno 2023 della validità delle previsioni contenute all'art. 5 del decreto-legge n. 76/2020 in tema di sospensione dei lavori derogatoria rispetto a quanto previsto dall'art. 107 del codice dei contratti pubblici.

(ii) Collegio consultivo tecnico: L'art. 51, comma 1, lett. e), della Legge modifica l'art. 6 del d.l. n. 76/2020 in materia di Collegio consultivo tecnico, dispone che (i) è prorogata al 30 giugno 2023 la validità dell'art. 6 del d.l. n. 76/2020 ai sensi del quale le stazioni appaltanti, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, sono tenute a costituire un collegio consultivo tecnico; (ii) viene chiarito che i componenti del collegio consultivo tecnico possono essere individuati dalle parti *“anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa”*, ove in possesso dei requisiti prescritti;

(iii) Consegna dei lavori – Sopralluogo – Riduzione dei termini: L'art. 51, comma 1, lett. f), della Legge conferma la proroga al 30 giugno 2023 della validità delle previsioni contenute all'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020, ai sensi del quale (i) è sempre autorizzata la consegna dei lavori (o l'esecuzione del contratto in caso di servizi e forniture) in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del codice appalti; (ii) in fase di gara può essere richiesto il sopralluogo obbligatorio – a pena di esclusione – unicamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare; (iii) possibilità di applicazione delle riduzioni dei termini per ragioni di urgenza (di cui agli artt. 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5 e 74, commi 2 e 3, d.lgs. 50/2016).

# Laboratorio SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO

(iv) Affidamenti sotto-soglia: L'art. 51, comma 1, lett. a), della Legge conferma le modifiche introdotte dal Decreto all'art. 1 del decreto-legge n. 76/2020, prorogando al **30.06.2023** le previsioni contenuta all'art. 1 del d.l. n. 76/2020, disponendo che le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie (avviati entro il termine di cui sopra), secondo le seguenti modalità:

## 1. Affidamento diretto

(a) lavori di importo inferiore a € 150.000.

(b) servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore a € 139.000;

(c) indicando che *“in tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”* (integrazione introdotta in sede di conversione).

## 2. Procedura Negoziata previa consultazione di almeno

(a) 5 operatori per **servizi** e **forniture**, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo compreso tra € 139.000 e la soglia comunitaria e per i **lavori** di importo compreso tra € 150.000 e € 1 milione;

(b) 10 operatori per lavori tra € 1 mln e le soglie comunitarie.


# Laboratorio SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO

(v) **Subappalto** (Art. 49 L. n. 108/2021) L'art. 49 della Legge conferma le modifiche apportate dal Decreto all'art. 105 del d.lgs. 50/2016, aggiungendo, in sede di conversione, una modifica relativa al comma 7 dell'art. 105:

- (i) prevede che **fino al 31 ottobre 2021**, in deroga a quanto previsto dall'art. 105, commi 2 e 5, d.lgs. 50/2016, il subappalto non può superare la **quota del 50%** dell'importo complessivo del contratto; la disposizione abroga l'art. 1, comma 18, primo periodo, del d.l. n. 32/2019 (che fissava tale quota al 40%). L'attuale formulazione dell'art. 49 prevede espressamente che il limite complessivo del 50% **opera in deroga** anche a quanto previsto dal citato art. 105, comma 5 in tema di limiti del subappalto per le categorie c.d. superspecialistiche, mentre la precedente formulazione, nel fissare il limite del 40%, faceva salvo quanto previsto all'art. 105, comma 5, del d.lgs. 50/2016 relativamente alla subappaltabilità delle categorie c.d. superspecialistiche.
- (ii) modifica il comma 1, secondo e terzo periodo, dell'art. 105, d.lgs. 50/2016, disponendo nella nuova formulazione che *“non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera”*;
- (iii) modifica il comma 14 dell'art. 105, d.lgs. 50/2016, **eliminando** la previsione che imponeva all'appaltatore di praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. Di contro, il nuovo emendato comma 14 stabilisce ora che il subappaltatore deve *“riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale”*;
- (iv) si dispone che **dal 1° novembre 2021**:
  - il comma 2 dell'art. 105 (che fissava al 30% la quota massima subappaltabile) è sostituito da una nuova disposizione che prevede che *“le stazioni appaltanti [...] previa adeguata motivazione nella determina a contrarre [...] indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori”* siano iscritti nelle c.d. white list ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori
  - il comma 5 dell'art. 105 è **abrogato** (che fissa al 30% la quota massima subappaltabile per le categorie c.d. super-specialistiche);
  - il comma 7 dell'art. 105, al secondo periodo, è modificato stabilendo la che vi sia la trasmissione di una *“dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. [...]”*.
  - il comma 8 dell'art. 105, è sostituito dalla seguente previsione: *“il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto”* (in precedenza era prevista la responsabilità esclusiva del contraente principale nei confronti della stazione appaltante).

# Laboratorio SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO

## Modifiche Contrattuali



### **Art. 106, comma 1**

Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP, secondo l'ordinamento interno della stazione appaltante

# Laboratorio SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO

## Tipologie

**A) Art. 106, co.1, lett. a):** modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, **previste** nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Esse non possono alterare la natura generale del contratto.

Considerando della Direttiva 2014/24/UE secondo cui «potrebbero ad esempio prevedere indicizzazioni dei prezzi» oppure nell'ambito di una manutenzione ordinaria «prevedere gli interventi di manutenzione straordinaria che risultino necessari per garantire continuità nell'erogazione di un servizio»

**B) Art. 106, co.1, lett. b):** per lavori, servizi o forniture, **supplementari** (non complementari ex art. 63, co. 3, lett. b) da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi per la Committente;
- 3) non superi il 50% del valore iniziale dell'appalto e non sia tesa ad aggirare il codice. In caso di più modifiche successive tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

**C) Art. 106, co.1, lett. c) c.d. Varianti in corso d'opera:** ove siano soddisfatte **tutte** le seguenti condizioni:

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la Committente: la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari; provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
- 3) non superi il 50% del valore iniziale dell'appalto e non sia tesa ad aggirare il codice. In caso di più modifiche successive tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

# Laboratorio SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO

## Tipologie

**D) Art. 106, co.1, lett. d):** Modifica soggettiva dell'appaltatore contraente a causa di una delle seguenti circostanze:

- 1) una clausola contrattuale di revisione;
- 2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente;
- 3) la Committente assume gli obblighi dell'appaltatore nei confronti dei suoi subappaltatori.

**E) Art. 106, co.1, lett. e):** **modifiche non sostanziali** (art. 106, co. 4) possono essere stabilite nei documenti di gara le relative soglie di importi per consentire tali modifiche.

Una modifica è considerata **sostanziale** (art. 106, co. 4), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) Modifiche indicate ai punti A, B, C, D e F;
- b) altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti;
- c) introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
- d) cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- e) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- f) Modifica soggettiva dell'appaltatore, fatti salvi i casi di cui alla lett. D).

# Laboratorio SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO

## Tipologie

F) Art. 106, co. 2 modifiche quantitative: I contratti possono essere modificati, oltre ai casi previsti al comma 1, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura ovvero il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori;

c) tale modifica non può alterare la natura complessiva del contratto;

d) In caso di più modifiche successive il valore è accertato sul valore complessivo delle successive modifiche.

Si tratta di una fattispecie residuale che permette “in ogni caso” le modifiche al di sotto di una soglia valutata dallo stesso legislatore come non significativa. Tale articolo è completato dal disposto di cui all'art. 108, comma 1, lett. B) che prevede la facoltà di risoluzione del contratto quando le soglie di cui ai punti a) e b) siano superate.

In caso di modifica del contratto derivante da errori o da omissioni nel progetto esecutivo essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui alla presente lett. F.

## Tipizzazione modifiche (art. 106, comma 6)

Una nuova procedura d'appalto in conformità al codice è richiesta per ogni modifica del contratto differente rispetto a quelle indicate dalle lettere da A) a F).

# Laboratorio SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO

## Oneri Comunicativi ANAC

Supplementari e Quantitative (art. 106, co 8)

La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui alla **lett. B)** e alla **lett. F)**, entro trenta giorni dal loro perfezionamento.

sanzioni

In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

### Varianti lett. C (art. 106, co. 14)

- per gli appalti (i) di importo inferiore alla soglia comunitaria e (ii) per le varianti di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto per appalti pari o superiori alla soglia comunitaria, le **varianti in corso d'opera (lett. C)** sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, comma 9, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.
- per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le **varianti in corso d'opera (lett. C)** di importo eccedente il 10% dell'importo originario del contratto sono trasmesse dal RUP all'**ANAC**, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.

sanzioni

Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, ovvero l'inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle stesse varianti in corso d'opera, verranno applicate le sanzioni di cui all'articolo 213, comma 13 (da €250,00 a 25.000,00).

# Laboratorio SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO

## Oneri Pubblicazione

La committente nei casi di modifiche di cui alle lettere **B)** (Supplementari) e **C)** (Varianti)

**Sopra** soglia *ex art. 35*

Pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso è pubblicato conformemente all'articolo 130 e deve contenere le informazioni di cui all'all. XIV, parte I, lett. e).

**Sotto** soglia *ex art. 35*

Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale.

### Condizioni Modifiche (art. 106, co. 12)

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino al 20% del valore del contratto, può **imporre** all'appaltatore l'esecuzione delle attività alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In questo caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice (art. 8, co. 4, d.m. 49/2018)

# Laboratorio SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO

## Proroga Temporale

La durata del contratto può essere modificata esclusivamente, per i contratti in corso di esecuzione, se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara necessarie.

### PROROGA CONTRATTUALE

individua la possibilità per l'amministrazione di ricorrere a tale istituto prima della scadenza del contratto.

### PROROGA TECNICA

in caso di imprevedibile prolungamento dell'espletamento di una procedura di gara tempestivamente bandita, l'amministrazione decide il prolungamento della durata per assicurarsi la continuità del servizio.

### I termini di ammissibilità della Proroga Tecnica:

- La proroga tecnica, laddove prevista a seguito di una preventiva valutazione discrezionale della stazione appaltante, costituisce un vero diritto potestativo della medesima (Tar Lazio, sez. Roma II-bis, n. 9.212/2018).
- La proroga tecnica esplica l'esclusiva finalità di assicurare, nelle more dello svolgimento di una gara, che l'erogazione delle prestazioni non subisca soluzioni di continuità e che avvenga alle medesime condizioni del contratto stipulato. (Consiglio di Stato, sez. V, n. 274/2018).
- La proroga tecnica presenta caratteri di eccezionalità e trova il suo fondamento in oggettivi ed insuperabili ritardi nella conclusione di una nuova gara (Consiglio di Stato, sez. V, n. 3.588/2019).
- Costituendo la proroga tecnica un'eccezione alla regola generale della gara, deve essere corredata da una puntuale motivazione che, analiticamente, chiarisca le ragioni per le quali l'Ente ritiene di discostarsi dal principio generale della gara (TAR Lazio, sez. Roma II-bis, n. 9.212/2018).
- Un utilizzo reiterato della proroga tecnica non può che dar luogo a condotte illegittime, concretantesi in illeciti affidamenti diretti (ANAC, delibera n. 822/2019).

### I termini di ammissibilità della Opzione di Proroga Contrattuale:

1. La durata deve essere prevista nella lex specialis come opzione di proroga;
2. tale opzione dovrà essere quantificata nel valore dell'appalto ai sensi dell'art. 35, comma 4 [per la Giurisprudenza solamente in caso di Proroga contrattuale];
3. medesime condizioni del contratto stipulato.

# Laboratorio SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO

## Criteri di valutazione qualità/prezzo Art. 95, co. 6

L'OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:

- a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali e caratteristiche innovative;
- b) il possesso di un marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE) in relazione all'oggetto del contratto;
- c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi;
- d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra;
- e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;
- f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
- g) le condizioni di consegna quali la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.

L'ANAC consente l'utilizzo di criteri afferenti a profili di carattere soggettivo, ove essi:

- (i) attengano ad aspetti che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione;
- (ii) non rappresentino una via per introdurre surrettiziamente criteri dimensionali;
- (iii) In tema di ponderazione, a tali criteri di natura soggettiva deve essere attribuito un peso limitato - ad esempio non più di dieci punti sul totale - considerato che tali elementi non riguardano tanto il contenuto dell'offerta, ma piuttosto la natura dell'offerente.

Vanno limitati i riferimenti esclusivi della "esperienza maturata" a precedenti attività analoghe, senza alcun aggancio alle caratteristiche migliorative dell'offerta sotto il profilo qualitativo della prestazione, in quanto elemento non incidente sulle modalità esecutive dello specifico appalto e, quindi, come parametro non afferente alle caratteristiche oggettive dell'offerta.

Al pari vanno attentamente circostanziati criteri che assegnino punteggi in base ai titoli di studio delle maestranze utilizzate ovvero vicinanza territoriale al cantiere delle medesime maestranze, ove ciò non abbia un diretto effetto sull'esecuzione della commessa.

# Laboratorio SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO

## Limiti e Principi

- Al fine di scongiurare la commistione tra criteri di partecipazione/ammissione e criteri di valutazione dell'offerta tecnica:

- a. non dovrebbero essere oggetto di valutazione le condizioni minime - incluso il prezzo – con cui i lavori, servizi o forniture devono essere realizzati;
- b. si dovrebbe attribuire un punteggio positivo solo a miglioramenti effettivi rispetto a quanto previsto a base di gara: in questo caso, la valutazione dell'offerta riguarda solo la parte eccedente la soglia richiesta per la partecipazione alla gara;
- c. in ogni caso, devono riguardare aspetti che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione.

- occorrerebbe evitare l'applicazione di punteggi elevati per criteri di valutazione posseduti da tutti i potenziali concorrenti, al fine di evitare che si valuti il solo prezzo;
- nella definizione dei criteri di valutazione, le stazioni appaltanti devono tener conto della struttura del settore merceologico a cui afferisce l'oggetto del contratto, alle esigenze della stazione appaltante e alle caratteristiche tecniche che il mercato di riferimento è in grado di esprimere;
- fermo restando l'art. 95, co. 13, che permetterebbe l'applicazione di *«maggiore punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero»*, occorre evitare l'applicazione di punteggi nei confronti dei concorrenti che possiedono una sede vicina all'ente aggiudicante, al fine di evitare una discriminazione territoriale, ove ciò non sia riconducibile ad un effettivo vantaggio esecutivo in favore della committente.
- Contesto oggettivo (art. 95, co. 11): I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da espletare nell'ambito del medesimo appalto sotto qualsiasi aspetto, ovvero che siano afferenti ad un processo specifico per una fase successiva del ciclo di vita dell'appalto, anche se non facenti parte direttamente del suo contenuto sostanziale.
- non può essere attribuito a ciascuna componente, criterio o sub-criterio, un punteggio sproporzionato o irragionevole rispetto a quello attribuito agli altri elementi;
- la stazione appaltante deve tener conto della concreta diffusione della caratteristica oggetto di valutazione ovvero delle reali possibilità di svilupparla;
- Il punteggio attribuito a ciascuno dei criteri di valutazione deve essere tale da non alterare l'oggetto dell'affidamento e, a tal proposito, è opportuno ripartire proporzionalmente i punteggi tra i criteri afferenti all'oggetto principale e agli oggetti secondari dell'affidamento;

# Laboratorio SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO

- limitato deve essere il peso attribuito ai criteri di natura **sogettiva**, considerato che tali elementi non riguardano tanto il contenuto dell'offerta ma la natura dell'offerente.
- in caso di elementi di valutazione **discrezionali** è assolutamente necessario che vengano indicati nei documenti di gara i **criteri motivazionali** a cui deve attenersi la commissione per la valutazione delle offerte, al fine di permettere ai concorrenti di presentare una proposta consapevole e alla commissione stessa di esprimere una valutazione delle offerte coerente con gli obiettivi della stazione appaltante.
- gli elementi **tabellari** non devono avere un peso eccessivo al fine di evitare un'uniformità delle offerte che tendano al solo prezzo.
- Soglia Ammissibilità offerte tecniche: è possibile imporre un livello minimo qualitativo, quale soglia di ammissibilità, determinando un valore soglia per il punteggio che le offerte devono ottenere, fermo restando che tale limite deve risultare adeguato e non discriminatori.
- Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte (art. 95, co. 15).
- **Divieto di opere aggiuntive** (Art. 95, co. 14-bis) «[...] le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta». La norma impedisce alla stazione appaltante di stimolare un confronto competitivo su varianti di tipo meramente quantitativo, nel senso dell'offerta di opere aggiuntive che potrebbero rivelarsi lesive del principio di economicità di esecuzione ovvero di qualità della prestazione principale. Si vuole evitare di tenere conto di elementi meramente quantitativi, da rendere gratuitamente, afferenti prettamente al prezzo.

È illegittima la previsione del bando di gara che attribuisce un punteggio per l'offerta di eventuali «ore di servizio ulteriori rispetto a quelle considerate nell'offerta economica» in quanto «si riferisce esclusivamente al surplus di ore di lavoro messo a disposizione ed appare estraneo a qualsivoglia aspetto qualitativo della prestazione offerta», inserendo una «indiretta forma di ribasso economico attraverso il mero riconoscimento di ore di servizio aggiuntive» rispetto a quelle previste negli atti di gara. Questo criterio di valutazione finisce per appiattare la valutazione dell'offerta tecnica, influenzando sotto il profilo economico: difatti determina anche «un inammissibile aggiramento delle disposizioni che mirano alla salvaguardia dei lavoratori», finendo per incidere in modo occulto sul costo della manodopera.



«non si impedisce che possa essere attribuito un punteggio aggiuntivo in relazione al miglioramento e all'implementazione delle stesse attività oggetto di gara, ma non anche per attività aggiuntive».

**PROPOSTE MIGLIORATIVE:** tutte quelle precisazioni, integrazioni e migliorie che sono finalizzate a rendere l'appalto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza alterare i caratteri essenziali delle prestazioni, ove siano afferenti proprio all'oggetto stesso dell'appalto

**OPERE AGGIUNTIVE:** non sono ammesse tutte quelle attività aggiuntive che, traducendosi in una diversa ideazione dell'oggetto del contratto, diano luogo ad uno stravolgimento di quest'ultimo rispetto a quanto previsto nei documenti a base d'asta, rientrando nel divieto di conferimento di uno specifico punteggio

# Laboratorio SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO

## Clausole sociali

- Ambito applicativo Art. 50 «Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti **inseriscono** [precedentemente «possono inserire»], nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali [v. *definizione art. 3, comma 1 lettera qqq), d.lgs. 50/2016*] volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto».
- **Linee Guida ANAC n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”** (v. anche Delibera ANAC 856 del 03 agosto 2016):
  - Le stazioni appaltanti possono, all'interno della Determina a contrarre, prevedere la clausola sociale anche in appalti non ad alta intensità di manodopera, con esclusione (i) dei predetti servizi di natura intellettuale; (ii) degli appalti di fornitura; (iii) degli appalti di natura occasionale. Non valida per dipendenti dei subappaltatori;
  - Condizioni di applicabilità: (i) il contratto di appalto che sopraggiunge deve essere oggettivamente assimilabile a quello uscente, dovendo sussistere in capo alla stazione appaltante un contratto in essere con un'oggettiva e rilevante compatibilità oggettiva rispetto a quello da attivare; (ii) l'applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall'impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l'organizzazione aziendale del nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assunto.
  - La stazione appaltante indica gli elementi rilevanti per la formulazione dell'offerta nel rispetto della clausola sociale, in particolare i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione, quali numero di unità, monte ore, CCNL applicato dall'attuale appaltatore, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sede di lavoro, senza riportare il nominativo dei dipendenti al fine di evitare discriminazioni nel riassorbimento.
  - La stazione appaltante prevede, nella documentazione di gara, che il concorrente alleggi all'offerta un progetto di assorbimento, volto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficerebbero della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con le conseguente inammissibilità dell'offerta.

Disposizione di complessa applicazione, stante (i) la difficoltà per la stazione appaltante e per il concorrente di avere un quadro completo della documentazione atta a formulare un progetto di assorbimento coerente; (ii) inoltre tale passaggio risulta incoerente rispetto alle previsioni della linea guida e della giurisprudenza in tema di «elasticità» e «armonizzazione» di tale clausola. Tale progetto, formulato in sede di gara, rischia di complicare la gestione del seggio di gara, attraverso l'apertura di soccorsi istruttori e integrazioni documentali di complessa gestione. Inoltre andrebbe creata una busta ad hoc al fine di evitare la contaminazione di tali dati con l'offerta tecnica, la quale risulterebbe non soccorribile.

- L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione dei rimedi risolutivi previsti dalla legge e dal contratto. In particolare all'interno del contratto le devono essere inserite clausole risolutive esposte [l'ANAC consiglia anche penali, ma ciò vanificherebbe l'effetto risolutivo e vincolante, applicando come rimedio un risarcimento in favore dell'azienda nonostante si tratti di un inadempimento a danno dei lavoratori]. Si applica l'art. 108, comma 3, d.lgs. 50/2016.

# Laboratorio SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO

- Il **Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 6761 del 2/11/2020** ha affermato che è rimessa al concorrente la scelta sulle concrete modalità di attuazione della clausola, incluso l'inquadramento da attribuire al lavoratore, spettando allo stesso operatore formulare eventuale "proposta contrattuale" al riguardo, anche attraverso il cd. "progetto di assorbimento" (art. 3, ultimo comma, Linee guida Anac n. 13).

La «proposta contrattuale» di cui parla il Consiglio di Stato sembra un istituto estraneo alla fase di gara, stante la natura unilaterale dell'atto e, soprattutto, stante la pendenza di una procedura competitiva che non potrebbe ammettere una trattativa sul punto. Tale formulazione parrebbe lasciare maggiore coerenza alla valutazione del progetto di assorbimento nella fase successiva alla aggiudicazione, quindi legandolo coerentemente con un obbligo esecutivo, limitandone l'utilizzo quale criterio di valutazione e/o partecipazione. La clausola sociale è un istituto che potrebbe sollevare alcune problematiche relativamente agli effetti restrittivi sul corretto esplicarsi delle regole a tutela della concorrenza, incidendo nella sfera giuridica dell'appaltatore ed in particolare sulla sua libertà di iniziativa economica, diritto tutelato dall'articolo 41 della Costituzione. Proprio a tutela di tale ultimo aspetto la clausola sociale non dovrebbe essere interpretata in modo da attribuirle un immediato effetto escludente.

- Stante la tassatività delle cause di esclusione, ex articolo 83 comma 8, deve garantirsi la più ampia partecipazione di operatori economici alle gare. In presenza di prescrizioni ambigue, è, infatti, consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la necessità di garantire la massima partecipazione alle gare impone una interpretazione estensiva delle predette clausole, da applicare a fortiori nel caso in cui le stesse si presentino di dubbia compatibilità con i principi costituzionali e del diritto dell'Unione europea (cfr. Consiglio di Stato, V, 31 maggio 2018, n. 3262).
- La clausola non comporta *“alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata, nonché alle medesime condizioni, il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria, ma solo che l'imprenditore subentrante salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo”* (cfr. Cons. Stato, sentenza n. 6148 del 2019). L'obbligo di garantire ai lavoratori già impiegati le medesime condizioni contrattuali ed economiche non è assoluto né automatico.
- La clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e dell'Unione europea in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti lesiva dei richiamati principi nel senso di scoraggiare la partecipazione alla gara e di limitare eccessivamente la platea dei partecipanti (TAR Valle D'Aostan.44 del 9 agosto 2019).
- Consiglio di Stato, Commissione speciale, parere n. 2703/2018, dispone che le clausole sociali deve rispettare la *“libertà di iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41 Cost., ma anche dall'art. 16 della Carta di Nizza, che riconosce “la libertà di impresa”, conformemente alle legislazioni nazionali”*. E' in base al necessario rispetto di tale principio che secondo costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, (Consiglio di Stato. sez. III 27 settembre 2018 n. 5551 e sez. V 28 agosto 2017 n. 4079), *l'obbligo di riassorbimento del personale imposto dalla clausola in questione deve essere inteso in modo compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante* (Consiglio di Stato, sez. III, 30 gennaio 2019, n. 750).
- Cons. Stato, sez. IV, 2 dicembre 2013, n. 5725 (cfr. anche Avcp, parere di precontenzioso, n. 44/2010, Avcp parere sulla normativa, AG 41/2012) *«l'appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante»*. Aggiungendo, inoltre, che alla clausola sociale deve essere data una lettura “flessibile”, secondo il diritto vivente e pertanto, i lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante o vengono adibiti ad altri servizi o sono destinatari delle norme in materia di ammortizzatori sociali».

# Laboratorio SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO

## FOCUS PARTE SPECIALE – LABORATORIO DOCUMENTI STANDARD

- Differenza tra Opzione di proroga e Proroga tecnica (TAR Trentino Alto Adige Bolzano, 12 maggio 2021, n.141); Clausola sciopero personale per servizio pubblico essenziale, Sopralluogo non obbligatorio; esecuzione in via di urgenza.
- Clausola Sociale da limitare alla fase di esecuzione. Indicare i documenti nei quali sono riportati il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ex L.381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc. [Facoltativo se del caso]: «Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra stazione appaltante, appaltatore e sindacati».
- Variazioni del servizio ex art. 106, co. 1, lett. a) [ad es. *“variazione non superiore al 10% del chilometraggio riferita ad una singola corsa senza variazione del prezzo unitario”*]; Modifiche non sostanziali ex art. 106, co. 1, lett. e) [ad es. *Gite didattiche eccedenti la preventiva programmazione*];
- Tipologia criteri di aggiudicazione ex art. 95 d.lgs. 50/2016:
  - Art. 95, co. 3, lett. a) *“contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”*;
  - Valutazione in merito ad (i) alta intensità di manodopera; (ii) eccezione affidamenti diretti con nuove soglie ex DL 77 del 2021, convertito con Legge 108 del 2021.
  - A. Organizzazione del servizio, analisi dei disservizi e azioni correttive conseguenti; B. Qualità, migliorativa rispetto a criteri esecuzione previsti in Capitolato, degli automezzi impiegati per il trasporto scolastico in termini di vetustà; C. Qualità degli automezzi impiegati per il trasporto scolastico sotto il profilo tecnico; D. Qualità del mezzo di trasporto per soggetti con disabilità - Sistema di pedana per la salita e discesa di utenti con disabilità e sedili rimovibili per accogliere fino a xxx utenti con carrozzella per autobus; E. Numero aggiuntivo di automezzi utilizzati. F. Veicoli impiegati nel servizio con sistema di alimentazione a basso impatto ambientale.
  - Soglia di sbarramento.
- Soglie comunitarie ex art. 35, co. 1, lett. d), d.lgs. 50/2016;
  - Valutazione se rientri o meno nell'Allegato IX D.Lgs. 50/2016 CPV, in base a quale Vocabolario comune per gli appalti ricondurre il servizio: (i) 60130000-8 - Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada - trasporto scolastico, non rientrerebbe; invece i (ii) servizi scolastici vari CPV 80410000-1, rientrerebbe, ma adattando ad altre *species* l'attività. Alcuni applicano soluzione sub (ii), ma la soluzione sub (i) è normativamente più corretta
  - In base al punto precedente individuazione soglie ex art. 35, co. 1: (i) euro 214.000 oppure sub (ii) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX
  - Eventuale applicazione artt. 140 e ss. In tema di norme applicabili ai servizi sociali sulla gestione della procedura di gara.

# Laboratorio SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO

- Segregazione tra Requisiti di Partecipazione – Requisiti di valutazione OEPV – Requisiti di esecuzione: un medesimo criterio può essere utilizzato in ciascuna di queste categorie, ma occorre ponderare utilità e finalità al fine di stabilirne la natura.
- Criteri di partecipazione all'interno del Disciplinare:
  - Professionali: iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività oggetto dell'appalto; autorizzazione all'esercizio della professione di trasporto di persone su strada (AEP), comprovata dall'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) come previsto all'art. 11 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 291 del 25/11/2011 in osservanza al Regolamento (CE) n. 1071/2009 o equivalente titolo emesso in ambito comunitario;
  - Tecnici: servizio regolarmente eseguiti aventi importo complessivo e specifico minimo (oppure temporale minimo) per singola commessa; requisiti tecnici minimi in termini di vetture e/o personale posseduto; certificazioni UNI-ISO.
  - Ripartizione requisiti in caso di raggruppamento: proporzionalmente ripartiti, con vincolo maggioritario in favore di mandataria ex 83 co. 8, ovvero cumulativo alla rinfusa per tutto il raggruppamento (art. 92 DPR 207/2010).
- Criteri di esecuzione all'interno del Capitolato:
  - Requisiti esecutivi Personale di Vigilanza e Personale addetto alla Guida;
  - Requisiti esecutivi automezzi: Gli automezzi utilizzati devono essere rispondenti alle norme dettate dal D.M. 18/04/1977, come integrato dal D.M. 13.06.1985 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.M. 31/01/1997 «Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico; Gli automezzi devono essere immatricolati in data non antecedente ad una certa data e di classe ambientale non inferiore ad euro 4/5. Dovranno essere di proprietà o comunque essere nella piena, regolare e documentata disponibilità giuridica dell'appaltatore. Tali caratteristiche esecutive dovranno essere dimostrate prima dell'inizio di esecuzione dell'appalto. In caso di inadempimento risoluzione di diritto ex 1456 c.c. dell'appalto.

# Laboratorio SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO

1. Livelli minimi di servizio da indicare all'interno del CSA, con scrupolo di renderli una condizione di esecuzione (tipologia mezzi; classificazione ambientale dei mezzi; limiti per sostituzione dei mezzi non idonei; avere in dotazione su ogni automezzo un telefono cellulare per comunicare eventuali emergenze; possedere un sistema di gestione delle flotte veicolari su ogni autobus: il sistema deve prevedere l'utilizzo di un localizzatore/tracker GPS; pulizia e sanificazione Covid-19 per i mezzi; qualificazione dei soggetti deputati alla gestione dei diversamente abili; trasmissione dei disservizi modalità e termini temporali; Riconoscimento del personale di guida e vigilanza attraverso divisa/cartellino; integrazione dei livelli di servizio con quanto proposto in sede di offerta tecnica; limiti del subappalto; tipologie di penalità.
- Deliberazione Corte dei conti, Sez. Reg. di Contr. per il Veneto del 3 novembre 2020, n. 147/2020/PAR - Trasporto scolastico – Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Interpretazione Norme per contributo a copertura delle spese residue incomprimibili sostenute. «Poiché l'art. 109, comma 1, lett. b), del D.L. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020, ha soppresso il riferimento al trasporto scolastico contenuto nell'art. 92, comma 4-bis, del D.L. 18/2020, inserito dalla legge di conversione 27/2020, non è possibile provvedere ad alcun pagamento di detto servizio per il periodo in cui esso non è stato reso neanche per il periodo di breve vigenza della disposizione di favore (19 giorni, ossia dal 30/04/2020 data di entrata in vigore del D.L. 18/2020 al 19 maggio successivo, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020) in quanto le statuizioni contenute nel menzionato comma 4-bis non hanno mai acquistato efficacia poiché sottoposte alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, stante la natura di “aiuto di Stato” del pagamento ivi previsto. Il trasporto scolastico è completamente estraneo alla disciplina di finanziamento prevista dall'art. 48 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dall'art. 109 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che ha introdotto la possibilità per le amministrazioni pubbliche di riconoscere ai gestori di servizi di cui al comma 1 un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, che è riservata esclusivamente ai servizi nella stessa richiamati (v. anche Corte conti, Sez. Reg. di Contr. per il Veneto, deliberazione n. 146/2020/PAR).
- Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 e 8 del 2 aprile 2020, la mancata indicazione dei costi della manodopera non può determinare l'esclusione automatica del concorrente qualora né la lex specialis, né il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, recante l'offerta economica, contengano alcun riferimento ai costi della manodopera, trattandosi di fattispecie idonea ad ingenerare nei concorrenti dubbi sulla necessità o meno di indicare i predetti costi, esponendo gli stessi alla scelta tra l'omissione della indicazione prescritta dalla legge e il rischio di commettere un errore (potenzialmente implicante l'esclusione dalla gara), insito nel modificare un modulo appositamente predisposto dall'Amministrazione. Soccorso istruttorio

# Laboratorio SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO

DOMANDE	RISPOSTE
In assenza del servizio di trasporto è possibile prevedere l'erogazione di un contributo all'utente?	Sì
Nel capitolato di gara è possibile prevedere delle dimensioni massime dei mezzi di trasporto impiegati nel servizio, giustificate dalle caratteristiche morfologiche del territorio e delle strade nei centri abitati?	Sì, ma il consiglio è quello di rendere tali disposizioni tecniche condizioni di esecuzione (non di partecipazione).
Si può bandire una gara per trasporto scolastico al minor prezzo e non con offerta economicamente vantaggiosa?	Stante l'art. 95, co. 3, lett. a) d.lgs. 50/2016 è opportuno utilizzare sempre l'OEPV qualità/prezzo
In caso di comodato del mezzo comunale, sussistono requisiti particolari da richiedere in capo all'autista?	Possono essere richiamati i medesimi utilizzati in caso di servizio completo di trasporto scolastico (mezzi + autista), ovviamente con solo riferimento alla manodopera
E' possibile effettuare un affidamento tramite il ricorso alla modalità "in house" a favore di società a partecipazione unica? Eventualmente, quale strumento sarebbe più opportuno a realizzare ciò: contratto di servizio, convenzione, accordo?	E' possibile procedere con gli affidamenti ai sensi dell'art. 5 e 192 del d.lgs 50/2016.
Come occorre comportarsi con riferimento all'obbligo introdotto dal D.P.C.M. 11 luglio 2018 "Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89"?	Se ci si riferisce al vincolo di cui all'art. 37, co. 4, del Codice, tale comma è stato sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall' <a href="#">art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020</a> e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021)
All'interno del trasporto scolastico l'accompagnatore designato deve avere requisiti soggetti e oggettivi particolari?	Non necessariamente, ma è consigliato richiamare alcuni aspetti qualitativi all'interno degli obblighi esecutivi, come vedremo all'interno del laboratorio di Novembre.
Avendo espletato la gara trasporto scolastico con il codice D.lgs. 163/2006 per la durata di anni 5, nei documenti di gara ho previsto l'opzione del rinnovo per ulteriori anni uno. E' una procedura corretta? Posso esercitare oggi l'opzione?	Certamente. Ci si dovrà riferire ancora alla vecchia normativa.
Per l'appalto del trasporto scolastico dobbiamo rivolgerci obbligatoriamente a una centrale di committenza o a un soggetto aggregatore?	Se ci si riferisce al vincolo di cui all'art. 37, co. 4, del Codice, tale comma è stato sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall' <a href="#">art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020</a> e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021)
Sulla vigilanza sanitaria del personale addetto alla guida, ci sono indirizzi che devono essere indicati nel capitolato?	Non necessariamente, ritengo sia sufficiente gravare l'appaltatore con oneri di pulizia e disinfezione dei mezzi.

# Laboratorio SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO

**Grazie per l'attenzione!**

Per informazioni:

Asmel Associazione

Email [formazione@asmel.eu](mailto:formazione@asmel.eu)

Numero Verde 800 165654 int.3